



Comunicato Ufficiale n.167 del 23 maggio 2024

Stagione Sportiva 2023/2024

Sommario

| | |
|--|---------------------------------------|
| 1. Comunicazioni del Comitato Regionale | 2 |
| 2. Giustizia Sportiva | 2 |
| 2.1.Decisioni del Tribunale Federale Territoriale..... | Errore. Il segnalibro non è definito. |

F.I.G.C. – L.N.D. Comitato Regionale Sardegna - Via Ottone Bacareda 47, 09127 Cagliari

CENTRALINO: 070/2330800 – FAX: 8001827 – MAIL: cr.sardegna01@lnd.it

PEC COMITATO REGIONALE: cr.lnd.sardegna01@pec.it

AMMINISTRAZIONE 070/2330823 a.scarano@lnd.it

GIUSTIZIA SPORTIVA 070/2330815 m.frau@lnd.it

SEGRETERIA 070/2330813 m.dessi@lnd.it

TESSERAMENTO 070/2330817 m.balloi@lnd.it

PEC GIUSTIZIA SPORTIVA: giusport.sardegna@pec.it

AMMINISTRAZIONE 070/2330822 m.sulpizio@lnd.it

GIUSTIZIA SPORTIVA 070/2330814 e.camedda@lnd.it

SEGRETERIA 070/2330819 a.devilla@lnd.it

CALCIO A 5/AMATORI 0702330801 a.deplano@lnd.it

1. Comunicazioni del Comitato Regionale

2. Giustizia Sportiva

2.1. Decisioni del Tribunale Federale Territoriale

MOTIVI – udienza del 13.05.2023 – rif. dispositivo di cui al C.U. n° 162

Deferimento di:

- Sig. Manolo Murru.

(procedimento prot. 26312/569 pfi 23-24)

La Procura Federale della FIGC ha deferito di fronte al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Sardegna – LND il sig. Manolo Murru, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S. La Salle Calcio per rispondere:

- della violazione del disposto di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 66, comma 2 bis, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, al termine della gara A.S.D. Castiadas 1973 – A.S. La Salle Calcio del 27.11.2023 e valevole per il campionato Juniores Under 19 Regionali, fatto accesso nel recinto di gioco e negli spogliatoi nonostante non fosse inserito nella distinta di gara consegnata all'arbitro;
- della violazione del disposto di cui agli artt. 4, comma 1, e 36, comma 2 lett. a), del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, al termine della gara A.S.D. Castiadas 1973 – A.S. La Salle Calcio del 27.11.2023 e valevole per il campionato Juniores Under 19 Regionali, proferito le seguenti espressioni nei confronti dell'arbitro della gara: *“non sai stare in mezzo alla gente, hai rovinato la partita”*; *“noi siamo partiti alle tredici per essere qua mentre tu sei venuto qua e sei un cazzo di incompetente e devi vergognarti e devi imparare a stare in mezzo alla gente”* *“mi che ti arrivano colpi”*, mimando il gesto di colpire il direttore di gara con uno schiaffo.

Il deferito non è comparso all'udienza del 13 maggio 2024. A tale udienza il rappresentante della Procura Federale ha illustrato le proprie conclusioni, sollecitando l'affermazione di responsabilità del deferito e chiedendo di infliggere la sanzione dell'inibizione per la durata di mesi 6.

*

Il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Sardegna – LND, udito il rappresentante della Procura Federale, visto l'atto di deferimento e letti gli atti del procedimento, osserva - in fatto e diritto - quanto segue.

Deve premettersi che, a seguito della gara A.S.D. Castiadas 1973 – A.S. La Salle Calcio del 27.11.2023, il direttore di gara dava atto, nel proprio referto, di essere stato avvicinato, mentre rientrava nello spogliatoio dopo il triplice fischio, da una persona che sostava davanti allo spogliatoio della società La Salle Calcio, non presente in distinta, ma comunque riconducibile a tale Società poiché indossava una tuta e uno smanicato con i colori sociali e il simbolo della stessa.

Tale individuo, nell'occasione, avrebbe con tono aggressivo e ad alta voce proferito le frasi e la minaccia riportate nell'addebito (oltre ad altre frasi in esso non riportate), mimando altresì il gesto di colpire il direttore di gara con uno schiaffo. Nel referto l'arbitro riferiva, altresì, di aver chiesto a questa persona il proprio nome ricevendo, quale risposta, il nominativo del deferito.

A seguito di tali fatti, il Presidente del C.R. Sardegna L.N.D. trasmetteva il referto del direttore di gara alla Procura Federale, richiedendo il compimento di ogni opportuna azione di indagine, al fine di accertare l'esatto svolgimento dei fatti avvenuti al termine della predetta gara, nonché l'identità di eventuali tesserati, non ritualmente identificati dal Direttore di gara, responsabili di condotte antiregolamentari meritevoli di opportuna azione disciplinare.

All'esito dell'attività investigativa condotta dalla Procura Federale è emersa la responsabilità del deferito per le condotte lui ascritte nell'addebito.

Innanzitutto, con riferimento alla descrizione dei fatti contenuta nel rapporto arbitrale, è appena il caso di ricordare che, a mente dell'art. 61, comma 1, C.G.S., *«i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare»*, sicché, a fronte della precisa ricostruzione in esso

contenuta, nessun elemento consente, nel caso di specie, di privare di rilevanza la descrizione fatta dall'arbitro della condotta tenuta dalla persona che lo avvicinò negli spogliatoi.

Tale ricostruzione, peraltro, risulta ribadita dal direttore di gara nella sua audizione avvenuta durante le indagini, nella quale sono stati descritti gli accadimenti del giorno in modo sovrapponibile: non vi è, pertanto, ragione di dubitarne.

Peraltro, in mancanza di una rituale identificazione del soggetto avvenuta nell'immediatezza, correttamente sono state svolte indagini finalizzate a comprendere se, effettivamente, il soggetto che si era recato nello spogliatoio dell'arbitro e aveva tenuto la condotta descritta era effettivamente il dirigente della società La Salle Calcio oggi deferito.

Tale circostanza è stata accertata proprio in virtù delle dichiarazioni rese dall'incolpato, che ha confermato di essere stato presente alla gara come spettatore e di essersi effettivamente recato, alla fine della stessa, nello spogliatoio dell'arbitro. Non può, dunque, che essere lui la persona che aveva insultato e minacciato l'arbitro che tentava di rientrare nello spogliatoio, anche considerato che, nell'occasione, la persona aveva fornito proprio il nominativo del deferito e tale persona è stata poi identificata nel deferito dallo stesso arbitro sulla base delle fotografie in atti.

Irrilevanti, peraltro, risultano essere le giustificazioni addotte dall'incolpato circa le ragioni del suo accesso allo spogliatoio e la descrizione alternativa dell'accaduto; a fronte della descrizione puntuale fatta dal direttore di gara, infatti, tali giustificazioni non appaiono attendibili, senza considerare che, non essendo iscritto a referto, il deferito, seppure dirigente della Società, non era autorizzato ad entrare nel terreno di gioco e a recarsi nello spogliatoio dell'arbitro.

Le condotte contestate risultano qualificate giuridicamente in modo corretto e devono ritenersi avvinte dal vincolo della continuazione.

Pertanto, con riferimento alla sanzione da infliggersi, considerata violazione più grave quella di cui all'art. 36, comma 2, C.G.S., il Tribunale stima congrua la sanzione finale dell'inibizione per la durata di mesi 4.

PQM

il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Sardegna LND,

DELIBERA

- di dichiarare il Sig. Manolo Murru responsabile della condotta contestata e di applicare allo stesso la sanzione dell'inibizione per la durata di mesi quattro.

| | |
|--|---|
| Il Segretario A.Madau | Il Presidente G.Cadoni |
|--|---|

Publicato ed affisso all'albo in Cagliari il 23 maggio 2024